

Avv. Rosa Auricchio
Via R. Pappalardo, 95 – 80044 Ottaviano (NA)
telefax: 0815295227 - cell. 3332075674
Pec: avv.rosa.auricchio@pec.it

TRIBUNALE DI BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

con richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c.

e istanza di trattazione dell'udienza da remoto

Per il sig **IERVOLINO NICOLA** nato il 07/11/1988 a San Gennaro Vesuviano (NA), c.f. RVLNCL88S07H860V, e res.te in Seren del Grappa (BL) alla via Monte Grappa n. 13, rapp.to e difeso dall'avv. Rosa Auricchio, C.F. RCCRSO86T69F912A e entrambi domiciliati in Seren del Grappa (Bl) alla via Monte Grappa n. 13, giusta procura che si allega e da intendersi apposta in calce al presente atto.

Il sottoscritto procuratore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 ult. co e 134 ult. co e 176 2° co e succ, come introdotti e modificati dalla legge 80/05, di voler ricevere i relativi avvisi concernenti la sentenza, le ordinanze e tutti gli altri provvedimenti, al numero di fax 081/5295227 e/o all'indirizzo PEC avv.rosa.auricchio@pec.it

- Reclamante –

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A e l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO** C.F. 80015150271 in persona del legale rapp.te con sede in Via Sant'Andrea, 1 - 32100 Belluno rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. congiuntamente e disgiuntamente dai funzionari dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dott. Stefano Rozza (C.F. RZZSFN66M15A580T) e dott. Enrico Montagner (C.F. MNTNRC75M27L736R), ed elettivamente domiciliati in Venezia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Via Forte Marghera 191, Venezia-Mestre, fax 041/2723120 – PEC: drve@postacert.istruzione.it;

NONCHE'

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** C.F. **80015150271** in persona del Dirigente p.t. con sede in Via Forte Marghera, 191 – 30173 Mestre-Venezia (VE) –



domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia** con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;

- **l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO DELLA LUCIA”** in persona del Dirigente Scolastico P.T. con sede in Via Vellai 41 - 32032 Feltre (BL) domiciliato ex lege presso **l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia** con sede in Piazza San Marco n. 63 – Venezia;

E ANCORA

il personale A.T.A. iscritto nelle graduatorie d'istituto di III fascia, delle 30 scuole nelle quali la ricorrente chiede di essere re-inserito e valide per il triennio in corso, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Belluno, in particolare, di tutti i collaboratori scolastici che per effetto del reinserimento del sig. Iervolino Nicola nella III fascia delle graduatorie A.T.A. sarebbero dallo stesso superati.

AVVERSO

Il provvedimento di rigetto a verbale n. cron. 511 del 28.10.2020 (doc. 30) su ricorso ex art. 700 c.p.c. contraddistinto dal n. R.G. 145/2020 emesso dal Tribunale di Belluno – Sezione Lavoro – in persona del Giudice Dott.ssa Travia Anna, depositato in pari data e comunicato all'odierna parte reclamante tramite PEC in data 29.10.2020 (doc. 31);

PREMESSO CHE

1) Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il sig. Iervolino Nicola impugnava il Decreto emesso del Dirigente scolastico dell'Istituto “Antonio Della Lucia” del 29/04/2020 (Doc.1), con il quale veniva depennato dalla graduatoria d'istituto personale ATA di III Fascia D.M. 640/2017 per il triennio 2018-2021, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

2) a sostegno dell'illegittimità del decreto impugnato il ricorrente premetteva che, con decreto n. 4016 del 24/06/2019 il dirigente scolastico dell'Istituto “Antonio Della Lucia” effettuati i controlli dapprima convalidava il titolo di qualifica indicato in domanda dal ricorrente (doc. 3) per poi, a distanza di un anno, decretarne il depennamento da tutte le graduatorie d'istituto di III fascia personale A.T.A. con la seguente motivazione: *“accertato che lo stesso titolo di studio, nella nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 7 febbraio 2020 viene incluso tra quelli non validamente conseguito, in quanto come riportato nella nota stessa... “Dalla documentazione acquisita risulta che il conseguimento delle qualifiche triennali statali presso l'Istituto Voltaire di Napoli per gli anni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 non è allo stato provato e pertanto alcuna dichiarazione e/o certificazione prodotta può essere presa in considerazione a tali fini. Dall'impossibilità di disporre degli atti della cessata scuola paritaria Voltaire che ha operato fino all'anno scolastico 2017/2018, deriva quella di non poter accertare effettivamente se il titolo di studio sia stato regolarmente conseguito, di cui nelle more il richiedente si avvale attestandone il*



possesto. Pertanto, nessuna richiesta di conferma del titolo di studio dovrà essere effettuata, atteso che dagli atti in possesso di questo ufficio risulta allo stato acclarata la mancanza di documenti probanti l'effettivo legittimo conseguimento del titolo di studio di cui trattasi"

3) vani risultavano i tentativi di risoluzione bonaria della controversia che venivano rigettati (doc. 6 – 7 e 8) dall'amministrazione scolastica sul presupposto *"Dall'impossibilità di disporre degli atti della cessata scuola paritaria Voltaire che ha operato fino all'anno scolastico 2017/2018, deriva quella di non poter accertare effettivamente se il titolo di studio sia stato regolarmente conseguito"*; così come riportato nel decreto di depennamento (doc.1) e nella nota dell'USR Veneto (doc. 9);

4) non risultando condivisibili le argomentazioni dedotte dall'amministrazione veniva presentato ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., (doc. 32) chiedendo il reinserimento in graduatoria;

5) all'interno dell'atto si precisava che il decreto di depennamento era assolutamente errato e quanto dedotta a sostegno dell'esclusione, precisamente *"impossibilità di disporre degli atti della cessata scuola paritaria"*, veniva contraddetto dalla circostanza che gli atti dell'Istituto Voltaire erano stati trasmessi presso l'Istituto Statale "Galileo Ferraris" che, in qualità di custode dei registri di qualifica, interrogato sulla validità del titolo conseguito dal ricorrente, inoltrava alla scrivente difesa copia conforme del registro di qualifica (doc. 10) e certificazione di convalida (doc. 11);

6) ancora si precisava e documentava nei propri atti che l'inattendibilità della documentazione millantata dall'amministrazione Veneta traeva origine da alcune ordinanze di accoglimento emesse dal Tribunale di Venezia a seguito di ricorso presentati ex art. 700 c.p.c. per fattispecie analoghe a quella dedotta in giudizio;

7) le prime ordinanze statuivano che la documentazione prodotta, in particolare le certificazioni e le copie conformi dei registri di qualifica erano sufficienti a dimostrare inequivocabilmente la partecipazione alla sessione d'esame e il conseguimento della qualifica, e all'eccezione di inattendibilità presentata dall'amministrazione resistente, il Tribunale di Venezia, in persona della dott.ssa Bortot precisava: *"E' evidente che l'eccezione come formulata non ha pregio. Se il MIUR intende porre in dubbio la conformità del documento telematico all'originale, l'eccezione è superata dall'avvenuta esibizione in giudizio dell'originale, da cui si deduce l'assoluta conformità della copia telematica. Se viceversa l'Amministrazione, facendo proprie notizie reperibili sulla stampa o nel web, sostiene che si tratti di un falso, deve sporgere querela e non limitarsi ad accennare che l'estratto dei registri, che contiene un'attestazione di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non sarebbe sufficiente a comprovare il fatto ivi indicato, ossia il superamento dell'esame"* (Ordinanza n. 5819/2019 del 18/10/2019 - doc. 12),



8) tale ordinanza di accoglimento veniva impugnata con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. e in seguito all'acquisizione della denuncia di furto presentata presso i Carabinieri di Napoli (pag. 57-59 doc. 13) e l'ispezione dall'USR Campania avvenuta nel 2016 (doc. 13), con ordinanza n. 525 de 28/01/2020 (doc. 14) il Collegio accoglieva il reclamo così statuendo: *"L' ispezione innanzitutto attesta, sul piano generale, una serie di numerose e gravissime irregolarità : classi vuote, idoneità alla V^a per ... saltum, alunni residenti in luoghi lontani tali da non consentire di frequentare le lezioni, registri mancanti o non compilati, assenze superiori ai 2/3 dei giorni dell' as, e così via dalla relazione ispettiva emerge in senso contrario che in realtà gli Ispettori nulla hanno denunciato proprio il giorno stesso del primo accesso ispettivo in data 16.12.2016.*

Si tratta della denuncia ai CC di Napoli, appunto il 16.12.2016, di asserito furto dello scuola bus del Voltaire con materiale vario in 4 scatole di cartone, tra cui "esami di qualifica alberghiera settori sala bar cucina ecc anni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 contenenti: elaborati, schede candidati, dichiarazioni docenti, nomine docenti, tabelloni voti" – v. denuncia trasmessa dai CC inserita in pct 17.12.2019 e relativo allegato .

Non vi sono espressamente ricompresi anche i registri degli esami di qualifica, ma la relazione ispettiva a pagg 6 e 7, al riquadro "visite", dà atto a chiare lettere della mancanza in loco di tale materiale e sub all. 3g riporta dichiarazione di pugno del coordinatore didattico Sergio Napolitano, raccolta in occasione del secondo accesso ispettivo il 13.1.2017, circa il probabile trafugamento nel furto del 16/12 pur non elencato.

Punto fermo è dunque l'indisponibilità da parte del Voltaire, fin dall' epoca dell'ispezione, non solo del materiale vario elencato nell' allegato alla denuncia di furto, ma anche dei registri degli esami di qualifica oggetto di causa, dati come "probabilmente" trafugati nell' asserito furto dello scuola bus, in ogni caso non mostrati agli Ispettori siccome mancanti.

Ne deriva dunque per ciò stesso l'evidente inattendibilità di certificato sostitutivo ed estratto del registro d' esame di qualifica professionale, pur corredato da dichiarazione di conformità all' originale, prodotti dal reclamato a comprova dell'asserito conseguimento del diploma.

Attesa, infatti, la mancanza, fin dal dicembre 2016, di tutto il materiale relativo agli esami di qualifica in questione, compresi i registri, non si vede sulla base di quali atti possano essere stati rilasciati il certificato sostitutivo e, ancor più, l'estratto del registro con attestazione di conformità all' originale.

E d' altro canto il punto 3 della Circolare 266/1991 prevede che i certificati sostitutivi possono essere rilasciati, senza limitazione di numero e in qualsiasi tempo, dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli conseguiti.

Ovviamente la certificazione è veritiera e affidabile unicamente se il dato certificato viene tratto, come appunto dice espressamente la Circolare, dagli atti relativi ai titoli conseguiti, il che nel caso di specie, per le ragioni viste, non è.



Né gli atti in questione sono mai stati depositati presso l'USR competente e/o dallo stesso visionati, nemmeno quanto all' a.s. 2010/2011 per il quale risulta il rilascio di pergamene, non constando che tale rilascio ne presupponga la verifica, nemmeno quanto ai registri di esame.

Manca, d' altro canto, allo stato la concreta possibilità di una verifica diretta circa l' attuale consistenza dell' archivio Voltaire essendo in corso di esecuzione il trasferimento dello stesso ad altro Istituto (=Elsa Morante, come da nota USR Campania del 7.11.2019, laddove la richiesta 19.11.2019 da USR Veneto a USR Campania di informazioni in merito alla relativa tempistica, dimessa dal Miur in pct il 10.12.2019, non risulta ad oggi riscontrata).

E'ben vero che, come osservato dal Giudice della fase sommaria, sia il certificato sostitutivo, sia l'attestazione di conformità all' originale dell'estratto del registro di qualifica docc. 7 e 8 del deposito attoreo 15.10.2019, sono certificazioni assistite da fede privilegiata, che come tali fanno piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che li ha formati, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza.

Si tratta di atti, appunto, a contenuto certificativo e dunque - in senso difforme da quanto obiettato dal Miur – la fede privilegiata propria dell'atto pubblico si estende al contenuto intrinseco poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione, da una verifica effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene, come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto.

V. Cassazione su certificato medico (18868/2015), certificazione del difensore circa l'autografia della sottoscrizione apposta dalla parte al mandato (nn 1473/2015 e 19785/2018), certificazione della data di deposito da parte del Cancelliere (9706/2002).

Va, tuttavia, tenuto conto del carattere sommario del rito cautelare e dell'incompatibilità con lo stesso, per l'insita celerità che lo caratterizza, della presentazione di querela di falso.

Si tratta di incombente esigibile, per sua natura, attesa la trattazione a parte ex art 225 cpc e i relativi tempi lunghi che ne derivano, unicamente con riferimento al giudizio di merito a cognizione piena.

In questa sede va valorizzato l'insieme dei succitati riscontri, che, come visto, compatibilmente con la sommarietà del rito, comprovano l'inaffidabilità delle certificazioni offerte dal lavoratore e portano dunque ad escludere la sussistenza del fumus.

Il reclamo va pertanto, quanto al reinserimento in graduatoria per il profilo di operatore della ristorazione, accolto... ”.

9) contrariamente a quanto dedotto dal Collegio in alcuna parte del verbale d'ispezione vi era scritto che i registri di qualifica non erano in loco o che erano stati probabilmente trafugati e, nella richiamata dichiarazione rilasciata dal coordinatore didattico, allegato n. 3 dell'ispezione (pag. 61 doc. 13) in realtà non si faceva mai riferimento ai registri di qualifica bensì ai verbali delle qualifiche e ai registri dei consigli di classe che sono cosa ben diversa e nulla hanno a che vedere con i registri delle qualifiche, pertanto stante la palese erroneità nella lettura dei documenti prodotti, si provvedeva a depositare nell'interesse del ricorrente ricorso ex art. 414



c.p.c. presso il Tribunale di Venezia e ad oggi l'Ufficio Scolastico non ha presentato alcuna querela di falso.

10) ancora, con il ricorso introduttivo, a sostegno della validità delle documentazione prodotta sufficiente a provare il conseguimento del titolo di qualifica del sig. Iervolino, si precisava che fattispecie identica a quella oggetto del giudizio veniva trattata dal Tribunale di Viterbo, in persona del Giudice Ianigri, che con ordinanza di accoglimento n. 3811/2020 del 31/07/2020 (doc.15) così statuiva: *"Riassumendo, alla inattendibilità delle note aventi ad oggetto "verifica diploma qualifica" e dei registri rilasciati per copia conforme dal D.S. dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Ferraris" era stato fondato sulla asserita irreperibilità in sede ispettiva della documentazione di riscontro delle certificazioni prodotte degli interessati; a tale giudizio si era addivenuti senza ulteriori accertamenti presso il predetto istituto scolastico pubblico ufficialmente depositario della documentazione attinente all'Ist. Voltaire; dalla inattendibilità della documentazione di riscontro della certificazione rilasciata dal Voltaire, si era infine pervenuti alla affermazione della mendacità dell'autodichiarazione resa dal ricorrente.*

Il doppio salto logico in tal modo operato, appare evidente.

La sola circostanza del mancato reperimento dei registri d'esame in corso di ispezione, non pare infatti di per sé sufficiente per ritenere inattendibili (prima ancora che il certificato di diploma) anche il Registro degli esami di qualifica rilasciato in copia conforme a firma del Dirigente Scolastico presso il quale risulta essere depositata la documentazione dell'istituto già paritario Voltaire. L'attestazione di conformità apposta dal Dirigente Scolastico costituisce prova del possesso del registro da parte della medesima autorità scolastica statale e non costituisce valida ragione di inattendibilità la circostanza che nel duplice accesso presso il cessato istituto paritario il suddetto registro non fosse stato rinvenuto. Né a dimostrazione della irreperibilità del suddetto registro potrebbe ritenersi decisiva la denuncia di furto presentata dal Coordinatore Didattico dell'Ist. Voltaire Conferma, posto che (a prescindere dai sospetti che poteva suscitare la coincidenza temporale con l'accesso ispettivo) – come sottolineato dall'USR della Campania e dalle menzionate pronunce dei Tribunali del Veneto – di tali registri non era fatta menzione nella suddetta denuncia e nelle dichiarazioni del medesimo coordinatore la sottrazione era stata riferita come meramente "probabile". L'ambiguità e superficialità di tali deduzioni non consente dunque di pervenire ad un giudizio di inattendibilità dell'attestazione di conformità e della certificazione rilasciate dal D.S. di un istituto statale. E d'altra parte, assumere l'inattendibilità di tali attestazioni significa sostanzialmente negare la disponibilità del registro in capo al predetto Dirigente Scolastico e ciò equivale a riconoscere la falsità della attestazione di conformità e della certificazione; non risulta tuttavia che nei confronti del dirigente siano mai state assunte iniziative di alcun genere, né di carattere penale né di carattere disciplinare. Ancor più irragionevole, in assenza di ulteriori verifiche presso il suddetto Ist. Galileo Ferraris, è la conclusione di mendacità



dell'autodichiarazione resa dal ricorrente: per giungere a tali conclusioni sul presupposto della irreperibilità della documentazione di riscontro, non è infatti sufficiente un mero giudizio di inattendibilità delle attestazioni rilasciate Galileo Ferraris, ma occorrerebbe averne accertata a sua volta la falsità. E per contro, l'inattendibilità fondata sulla irreperibilità in sede ispettiva, avrebbe imposto ulteriori verifiche da svolgersi presso il Ferraris dove, al termine dell'ispezione, risultava depositata l'intera documentazione del cessato istituto paritario. In mancanza di tali ulteriori verifiche è allora insufficiente il giudizio di inattendibilità per affermare la falsità dell'autodichiarazione. Alla luce delle argomentazioni esposte devono allora ritenersi illegittimi il provvedimento di depennamento fondato sulla presunto mendacio del ricorrente nella domanda di ammissione e i conseguenti provvedimenti di risoluzione del rapporto in essere e di riqualificazione dei servizi forniti.”;

11) parimenti, sulla base dei precedenti giurisprudenziali positivi (doc. 36) e della documentazione prodotta all'attenzione dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto – A.T. di Vicenza, l'amministrazione veneta con nota del 15/09/2020 (doc. 26) riammetteva in graduatoria con riserva tutti i diplomati Voltaire che erano stati depennati;

12) in merito al periculum in mora si deduceva e provare, la sussistenza del pregiudizio economico e professionale, grave ed irreparabile, che scaturiva dal mancato accoglimento della domanda date le incalzanti convocazioni e la necessità, oltre che il bisogno, del ricorrente di lavorare;

13) il ricorso veniva depositato assumendo RG 145/2020 e assegnato al Giudice dott.ssa Travia Anna la quale, letti gli atti, fissava l'udienza di comparizione per il 27/10/2020 onerando parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto nei confronti dei resistenti e per pubblici proclami;

14) si costituiva l'amministrazione resistente e l'udienza del 27/11/2020 si svolgeva con modalità scritta pertanto si provvedeva a depositare in data 26/11/2020 verbale d'udienza congiunto con l'amministrazione resistente (doc. 33);

15) con provvedimento di rigetto a verbale cron. n. 511 depositato in data 28/10/2020 (doc. 30) e comunicato il 29/10/2020 (doc. 31), il Tribunale di Belluno, in persona della dott.ssa Travia, rigettava la domanda del ricorrente, odierno reclamante, per insussistenza del Fumus boni iuris, con la seguente motivazione: *“essendo incontestato che parte ricorrente non hanno prodotto il necessario diploma in originale; che, pertanto, trova applicazione l'art. 7.7 del D.M. 640/2017, il quale dispone: “Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio;*



ritenuto che le attestazioni prodotte da parte ricorrente sub 10) e 11) non possono, infatti, essere considerate equipollenti al diploma (sia esso in originale o in copia conforme) riguardando le stesse il solo registro degli esami;

ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere, nel resto, respinto”;

16) Il decreto di rigetto, alla luce della normativa di riferimento e della documentazione depositata agli atti, appare errato ed ingiusto pertanto avverso di esso si propone formale reclamo per le seguenti ragioni di

DIRITTO

SULL'AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Nel decreto di rigetto oggetto di impugnazione il Giudice dichiara l'infondatezza dell'eccezione di difetto della giurisdizione promossa dall'amministrazione resistente e precisa: *“come affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (fra le più recenti, Cass. SU, ord. 26.6.19 n. 17123) “ al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in vi diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario “* ma nonostante affermi la propria giurisdizione, ritiene inammissibile la domanda *“di annullamento di atti amministrativi, competendo tale potere al solo giudice amministrativo e non anche al giudice ordinario”.*

Nel caso di specie il Giudice qualifica erroneamente come “atto amministrativo” il decreto di depennamento emesso dal Dirigente Scolastico ai danni del ricorrente ma in realtà i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie e finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021).



Nella specie, il ricorrente chiedeva, all'adito giudice del lavoro, che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto al reinserimento nella graduatoria d'istituto di III fascia per il personale A.T.A. dalla quale era stato ingiustamente depennato.

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali", senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., S.U., n. 11712/2016; Cass., S.U., n. 21196/2017).

Se la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al reinserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla norma primaria, eventualmente previa disapplicazione del provvedimento che detto inserimento preclude, la giurisdizione va non solo attribuita al giudice ordinario ma lo stesso è investito del potere di valutare la legittimità del provvedimento assunto dall'amministrazione scolastica e disapplicarlo in quanto illegittimo.

Il ricorrente chiede venga accertato il diritto soggettivo al reinserimento nella graduatoria di Istituto, graduatoria dalla quale è stato illegittimamente escluso non dalla legge, ma da un atto interno del Dirigente Scolastico, del tutto assimilabile al datore di lavoro, ed emesso in ragione di erronee ed illegittime considerazioni che esulano dalla normativa di riferimento e che anzi il ricorrente chiede venga applicata.

Va, dunque, dichiarata l'assoluta legittimità della domanda.

NEL MERITO

Nel provvedimento oggetto di impugnazione (doc. 30), entrando nel merito della domanda, si legge: *“essendo incontestato che parte ricorrente non hanno prodotto il necessario diploma in originale”* e ancora *“ritenuto che le attestazioni prodotte da parte ricorrente sub 10) e 11) non possono, infatti, essere considerate equipollenti al diploma (sia esso in originale o in copia conforme) riguardando le stesse il solo registro degli esami”*.

Erroneamente il Giudice di primo grado alla domanda se, **lo stralcio del registro in copia conforme (doc. 10) e il certificato di qualifica (doc. 11) fossero idonei a provare il**



conseguimento del titolo di qualifica indicato in domanda risponde che tali documenti non possono ovviare alla mancanza della pergamena.

Dalla lettura del provvedimento di rigetto, oggetto di impugnazione, sorgono tre quesiti fondamentali:

- 1) L'inserimento nella graduatoria d'istituto per il personale A.T.A. è subordinata al possesso della pergamena?
- 2) Solamente la pergamena in originale è documento utile a provare il conseguimento di un titolo di studio?
- 3) Che valore hanno la copia conforme dello stralcio del registro di qualifica (doc. 10) ed il certificato di qualifica (doc. 11) firmati dal D.S. di un istituto statale che è custode dei registri?

Per rispondere a queste domande dobbiamo interrogarci in primis sui requisiti normativamente previsti dal D.M. 640 del 2017 per l'accesso alla graduatoria d'istituto e in subordine sul valore probatorio della documentazione prodotta.

1) SUI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PER IL PERSONALE A.T.A.

ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 640 DEL 2017

Onde fugare dubbi ed incertezza possiamo già anticipare in modo chiaro, indiscutibile ed incontestabile, certi di non poter essere in alcun modo smentiti, che in alcuna parte del D.M. n. 640 del 2017 (decreto di aggiornamento della Graduatoria A.T.A.) viene richiesto il possesso della pergamena per l'inserimento in graduatoria.

Ma procediamo per gradi.

Con Decreto Ministeriale n. 640 del 2017 (doc. 16) il Ministero dell'Istruzione disciplinava l'aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale A.T.A. dettando i requisiti, le ragioni di esclusione e le modalità di controllo.

All'art.2 del D.M. 30 agosto 2017 n.640 (doc. 16) rubricato "*requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia*", il Ministero dell'Istruzione statuiva che possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di collaboratore scolastico (punto 5) i candidati che siano **muniti dei seguenti titoli di studio**: "*diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle regioni*".

Il D.M. n. 640/2017, oltre a precisare i requisiti di accesso, chiarisce le modalità con le quali il Dirigente scolastico deve procedere a controllare la validità dei titoli dichiarati in domanda e, **senza mai citare il possesso della pergamena in originale**, all'art. 7.4 del D.M. 640 del 2017 (doc. 12)



recita: “Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti”.

L'Art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 rubricato “Modalità dei controlli” al comma uno recita: “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”, mentre al comma due precisa: “I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”.

Alla luce della normativa di riferimento possiamo affermare, a riparo da ogni dubbio, che ai fini dell'inserimento nella graduatoria d'istituto per il personale A.T.A., profilo Collaboratore Scolastico:

- 1) il candidato deve essere munito di un *diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale*;
- 2) non è richiesto, quale requisito di accesso, il possesso della pergamena di qualifica in originale;
- 3) il Dirigente Scolastico contattata l'istituto presso il quale sono custoditi i registri al fine procedere alla convalida dei titoli indicati in domanda;

Nel caso di specie, il sig. Iervolino è munito di titolo valido di qualifica.

Tanto risulta dagli atti allegati ed in particolare dal certificato di qualifica (doc. 11) e dallo stralcio del registro di qualifica in copia conforme (doc. 10).

Ottemperando alle disposizioni dettate dall'art. 7.4 del D.M. 640 del 2017 il Dirigente Scolastico dell'Istituto “A. Della Lucia” contattava l'Istituto custode dei registri, e all'esito delle attività di controllo, convalidava il titolo indicato in domanda con apposito decreto (doc. 3)

Tale documento, conformemente al dettato normativo, appare di per sé idoneo e sufficiente a provare l'illegittimità del decreto di depennamento e l'erroneità del decreto di rigetto impugnato.

Riconoscere pregio giuridico alle argomentazioni condotte dal Giudice di Prime Cure porterebbe all'assurda conseguenza che il conseguimento di un titolo di studio sussista e possa essere dimostrato soltanto dal possesso della pergamena, qualificando ogni altra documentazioni non sufficiente.

L'assurdità di tale conclusione diviene grottesca se si pensa che agli atti del giudizio vi una nota dell'USR Campania (doc. 19) che chiarisce di non poter soddisfare la richiesta di pergamene inoltrate dall'Istituto Voltaire in quanto la carta filigranata non viene più prodotta.

Precisamente, l'USR Campania – A.T. di Napoli – interrogato sul mancato rilascio delle pergamene di qualifica per il Voltaire, con comunicazione prot. 4070 del 15/05/2019, chiariva di non avere in deposito disponibilità di pergamene in quanto **“il MIUR non rilascia più diplomi di qualifica**



professionale, di competenza esclusiva delle regioni dall'anno scolastico 2013/14 e che di conseguenza il Poligrafico dello Stato non provvede alla stampa di ulteriori moduli di diploma" (doc.19).

Ci si interroga su quali colpe possano essere addebitate al ricorrente - odierno reclamante - che pur avendo conseguito un valido diploma di qualifica, in ragione del ritardo (ad egli non imputabile) con il quale sono state richieste le pergamene dall'Istituto paritario e del passaggio di competenze tra Ministero e Regioni, deve sopportare non solo il depennamento dalla graduatoria ma anche il rigetto del ricorso.

Se in alcuna parte del D.M. 640/2017 si condiziona l'inserimento e la permanenza nella graduatoria d'istituto al possesso della pergamena in originale, invero neppure richiesta nella fase di controllo nella quale la convalida avviene mediante conferma scritta da parte del custode dei registri, per quale ragione il ricorrente deve supportare l'ingiusto quanto arbitrario decreto di depennamento e l'altrettanto ingiusta pronuncia cautelare oggetto di gravame?

Il Giudice di primo grado dichiarando che alla mancanza della pergamena in originale non possono ovviare lo stralcio del registro di qualifica (doc. 10 fasc. ric.) e il certificato (doc. 11) di fatto **definisce, contrariamente al dettato normativo, quale requisito di accesso alla graduatoria il possesso della pergamena e non già il possesso di un titolo di studio.**

L'erroneità di tale determinazione trova conferma nella stessa ordinanza di accoglimento emessa dal Tribunale di Venezia n. 5819 del 2019 (doc. 12) nella quale il Giudice, riferendosi al ricorrente chiarisce: *"ha provato con idonea documentazione di possedere il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale e tale è l'unico requisito richiesto per accedere alle graduatorie d'Istituto, non essendo viceversa necessario che il diploma venga prodotto nella pergamena originale"*.

Tutto quanto premesso rende immune da censure l'affermazione che, quand'anche la documentazione prodotta non sostituisce la pergamena in originale, essa rimarrebbe di certo idonea a provare il conseguimento del titolo di studio, unica condizione di accesso alle graduatorie richiesta nel D.M. 640/2017.

2) SUL VALORE PROBATORIO DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Il reclamante ha prodotto lo stralcio del registro di qualifica in copia conforme (doc. 10) e il certificato di convalida a firma del D.S. dell'Istituto "G. Ferraris" (doc. 11) .

Il Giudice di primo grado, senza pronunciarsi sul valore probatorio degli stessi, affermando che non possono sostituire la pergamena (qualificato unico documento valido a provare il conseguimento del diploma), rigetta il ricorso.



Ciò che il Giudice omette di considerare è che i documenti prodotti dal reclamante sono stati rilasciati da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni e pertanto, ai sensi di legge, godono di fede privilegiata.

Tale fede privilegiata derivando, per sua natura e funzione, da una verifica effettuata direttamente dal pubblico ufficiale, è assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto (Cassazione - su certificato medico sentenza n. 18868/2015; certificazione del difensore circa l'autografia della sottoscrizione apposta dalla parte al mandato sentenza n. 1473/2015 e 19785/2018; certificazione della data di deposito da parte del Cancelliere sentenza n. 9706/2002).

La fede pubblica conferita dal legislatore alla copia conforme dello stralcio del registro di qualifica (doc. 10) e alla certificazione rilasciata dal Dirigente Scolastico è tale che, se l'Amministrazione o chi per essa, volesse sostenere che si tratti di atti non "attendibili e affidabili", dovrebbe sporgere querela di falso.

Non appare pertanto condivisibile la conclusione a cui perviene il Giudice di primo grado che deducendo la mancanza della pergamena quale documentazione idonea a provare il conseguimento del titolo, ignora il valore legale e la forza probatoria degli atti prodotti.

Identica fattispecie è stata già oggetto di pronuncia presso il Tribunale di Vicenza il quale, con l'ordinanza di accoglimento n. 2297/2020 del 06/08/2020 (doc. 36), precisava: *"Quanto al merito, con ciò richiamando anche pregresse decisioni adottato da questo Tribunale in precedenti e similari occasioni e quanto nella sostanza già anticipato nella descrizione delle difese delle parti, deve essere rilevato come il ricorrente, senza che parte convenuta contesti nelle forme della querela di falso la documentazione dal XXX dimessa, attesti il conseguimento del diploma producendo certificato di diploma di qualifica professionale nonché registro di esame (docc. 5 conv. e docc. 2 e 14 ric.); documentazione questa che, richiamato precedente di questo Tribunale (ordinanza 11-16/6/2020 nel procedimento n. 490/2020), deve essere qualificata quale atto pubblico e, come tale, dotato, in assenza di querela di falso, di fede privilegiata; ciò pur in presenza di indizi, allo stato non tali da superare la valenza dimostrativa della documentazione dal ricorrente depositata, che inducono ad ipotizzare la possibile fondatezza delle difese del Ministro. Orbene, in assenza di proposizione della suddetta querela, non è possibile affermare che la documentazione sopra menzionata descriva fatti inveritieri e, in specie, che il ricorrente non abbia sostenuto l'esame di diploma, presupposto di inserimento in graduatoria e di attribuzione di un ben determinato punteggio e posizionamento nella graduatoria stessa, conseguendo il voto (100/100) dichiarato."*

Parimenti il Tribunale di Venezia con Ordinanza n. 5819/2019 del 18/10/2019 (doc. 12) chiariva: *"E' evidente che l'eccezione come formulata non ha pregio. Se il MIUR intende porre in dubbio la conformità del documento telematico all'originale, l'eccezione è superata dall'avvenuta esibizione in giudizio dell'originale, da cui si deduce l'assoluta conformità della copia telematica. Se*



viceversa l'Amministrazione, facendo proprie notizie reperibili sulla stampa o nel web, sostiene che si tratti di un falso, deve sporgere querela e non limitarsi ad accennare che l'estratto dei registri, che contiene un'attestazione di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, non sarebbe sufficiente a comprovare il fatto ivi indicato, ossia il superamento dell'esame".

A tali pronunce, già regolarmente depositate agli atti, si aggiungono le ordinanze di accoglimento rese in data 28/10/2020 dal Tribunale di Viterbo n. 4851 (doc. 40) e n. 4855 (doc. 41) nelle quali, sulla base della stessa documentazione prodotta nel presente giudizio, il Giudice, in modo assolutamente condivisibile, precisa: *"deve darsi atto che parte ricorrente ha prodotto lo stralcio del registro degli esami di qualifica rilasciato in copia conforme dal DS dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Ferraris" dott. Petitti presso il quale era stata depositata la documentazione dell'Istituto Voltaire dopo la revoca della parità e la nota recante ad oggetto "verifica diploma qualifica" rilasciata a firma dello stesso DS dell'Istituto Ferraris, contenente l'attestazione delle risultanze del predetto registro. Se è vero che in sede ispettiva non è stata reperita alcuna documentazione di riscontro delle certificazioni, tuttavia ciò non vale a far venir meno il valore fidefacente-salva querela di falso, che non risulta sia stata proposta- quanto alla rispondenza del suddetto stralcio all'originale- attestate il conseguimento della qualifica- in quanto emesso e sottoscritto dal DS dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Galileo Ferraris" dott. Petitti nella qualità di pubblico ufficiale e le cui risultanze risulta opponibile al MIUR, salva prova contraria fornita dall'ente stesso. Ciò appare sufficiente a far ritenere comprovato il possesso del titolo, senza che possano rilevare in senso contrario i dubbi sull'inattendibilità della detta documentazione-al punto persino di concludere per la falsità della dichiarazione resa dall'istante in sede di domanda- in assenza di prove certe al riguardo di cui risulta onerato il MIUR."*

Da ultimo si segnala che, a riprova dell'assoluta illegittimità della condotta della P.A. resistente, il titolo di qualifica per cui è causa non è mai stato congelato, annullato o contestato dall'U.S.R. Campania pertanto è ritenuto valido in tutta Italia.

Ancora si precisa che tutti i collaboratori scolastici che si sono diplomati presso il Voltaire negli aa.ss. 2010/2011 – 2011/2012 e 2012/2013 pur sprovvisti di pergamena in originale, come conferma l'USR Campania (doc. 19), lavorano regolarmente.

SUL PERICULUM IN MORA

Attesa la palese erroneità del provvedimento di rigetto, l'odierno reclamante, lamenta che il mancato reinserimento nella graduatoria d'Istituto di III fascia per il personale A.T.A. si traduca in un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) già ampiamente dedotto e provato nel ricorso introduttivo ed al quale integralmente ci si riporta.



Il sig. Iervolino Nicola, assolutamente estraneo ai fatti dedotti e denunciati dall'Amministrazione Veneta, veniva ingiustamente escluso da tutte le graduatorie d'istituto di III fascia per il personale A.T.A. per il profilo di Collaboratore Scolastico ma rimaneva in graduatoria per il profilo di Assistente Tecnico.

In corso di causa, veniva infatti convocato per un incarico di sole 6 ore come assistente tecnico (in ragione del punteggio nettamente inferiore rispetto a quello di Collaboratore Scolastico) e non riuscendo a trovare alcun lavoro economicamente più dignitoso lo accettava (doc. 38).

Il ricorrente percepisce uno stipendio di € 208,08 al mese (doc. 39) e sopravvive, tra mille difficoltà ed incertezze dando fondo ai pochi risparmi accumulati, nella speranza di essere reinserito in graduatoria e di ottenere una convocazione come CS di 36 ore (doc. 28), circostanza che gli permetterebbe un sostanziale miglioramento della propria condizione non solo economica ma anche professionale.

Il sig. Iervolino Nicola, come dimostrano i contratti agli atti (doc. 2 e 4) e le convocazioni (doc. 28), in ragione del punteggio con il quale era inserito in graduatoria, ha certamente titolo alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato annuale di 36 ore e tanto giustifica e legittima il ricorso all'emanazione di un provvedimento cautelare d'urgenza.

Il ricorrente, non riuscendo a trovare lavoro in Campania, spinto dalla necessità e dal bisogno di occupazione, nel 2017 iniziava a lavorare come collaboratore scolastico a Belluno e ha sempre provveduto ai propri bisogni con il solo reddito prodotto svolgendo tale mansione (doc. 22 e 24) come risulta dal certificato lavorativo storico e dalla dichiarazione dei redditi.

Pertanto ad oggi il sig. Iervolino si vede preclusa, ingiustamente, l'unica attività lavorativa che abbia mai svolto.

Fermo restando che appare già di per sé prova dello stato di necessità la circostanza che il ricorrente, pur di lavorare, si sia trasferito lontano 900 KM da casa lasciando i suoi affetti e la famiglia, ad ogni modo la richiesta di un provvedimento d'urgenza trova la propria legittimazione non solo nelle denunciate necessità economiche ma anche nel diritto dello stesso di svolgere, secondo le proprie possibilità, un'attività mediante la quale poter realizzare se stesso.

Il ricorrente chiede di lavorare come collaboratore scolastico per essere e sentirsi produttivo all'interno della società.

Il ricorrente chiede di lavorare come collaboratore per essere impiegato ed impegnato quotidianamente nella propria realizzazione personale professionale e sociale.

Ma vi è di più.

Il denunciato ritardo profilerebbe non soltanto una grave violazione del diritto al lavoro e alla dignità, Costituzionalmente garantiti, ma, circostanza altrettanto grave, si tradurrebbe in un concreto ed enorme pregiudizio per il mancato inserimento nella graduatoria di prima fascia.



Con Ordinanza Ministeriale n.21 del 23/02/2009 (doc. 21), il M.I.U.R. ha stabilito all'art. 2.1 i requisiti di accesso alla graduatoria di prima fascia dalla quale l'amministrazione procede alle convocazioni per l'immissione in ruolo e la sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato e precisamente *“una anzianità di almeno 2 anni di servizio (24 mesi....)prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso è indetto e/o in posti corrispondenti....”* .

Il sig. Iervolino ha lavorato sempre e solo come collaboratore scolastico (doc. 22) investendo tempo e sacrifici in tale percorso professionale, trasferendosi dalla provincia di Napoli a Belluno lasciando la propria famiglia e affrontando da solo enormi sacrifici, finalizzati esclusivamente ad ottenere una realizzazione e progressione professionale che si concretizzava nello svolgimento di ventiquattro mesi di servizio, il passaggio nella prima fascia della graduatoria per il personale A.T.A. e la stipula di un contratto a tempo indeterminato.

A seguito del depennamento tutto il servizio svolto come Collaboratore scolastico dal ricorrente è stato dichiarato come prestato di fatto e non di diritto pertanto non utile al raggiungimento dei 24 mesi.

La denunciata urgenza è oggettiva se si considera che il mancato accoglimento del ricorso entro il mese di febbraio precluderebbe al sig. Iervolino la possibilità di presentare la domanda per la prima fascia.

Infatti, il sig. Iervolino ha già raggiunto i 24 mesi di servizio ma in ragione del depennamento non vengono qualificati validi, ai fini del punteggio, i servizi svolti in questo triennio e quindi non sono utili per la presentazione della domanda di I fascia.

Tanto dedotto, il ricorrente ha non solo la necessità di lavorare in ragione delle difficoltà economiche nelle quali versa, ma anche e soprattutto, il diritto di lavorare e di realizzare se stesso inserendosi nella I fascia della graduatoria e aspirando alla sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato.

Sussiste, pertanto, il requisito del periculum in considerazione del pregiudizio professionale che la mancata assunzione determina, comportando lesione di beni immateriali non suscettibile di risarcimento per equivalente (ordinanza del Tribunale di Milano sul ricorso RG 1917/2019 - doc. 23). La legittimità delle doglianze mosse (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano la richiesta misura d'urgenza, in quanto l'accoglimento della domanda all'esito di un giudizio di merito, verrebbe rese dopo febbraio-marzo 2021 e certamente non in tempo utile per le convocazioni, anche alla luce della circostanza che l'a.s. 2020/2021 è l'ultimo anno di vigenza della graduatoria pertanto il reinserimento nella stessa dopo giugno 2021 renderebbe il provvedimento stesso privo di utilità.

Tanto premesso il sig. Iervolino Nicola, come rappresentato e difeso, riportandosi alle osservazioni in fatto e in diritto condotte nel ricorso introduttivo e nel presente reclamo, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione



CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e stante la sussistenza dei presupposti del:

- Fumus Boni Iuris in quanto l'impugnato decreto è illegittimo per le ragioni in diritto esposte;

- periculum in mora in quanto il reclamante vive in una situazione di grave indigenza e necessità ed il depennamento subito ha concretamente compromesso le proprie chance lavorative, inoltre i tempi necessari per la definizione di un eventuale giudizio di merito pregiudicherebbero il suo diritto a partecipare alle convocazioni per le supplenze per l'a.s. 2020/2021, ultimo anno di validità delle graduatorie nelle quali chiede di poter essere reinserito, e la possibilità di presentare a febbraio la domanda di inserimento in I fascia;

di voler accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

ACCOGLIERE il presente reclamo e per l'effetto:

REVOCARE il provvedimento cautelare di rigetto adottato a verbale con cron. N. 511 del 28.10.2020 emessa nel giudizio R.G. 145/2020 dal Tribunale di Belluno – Sezione Lavoro – Giudice Dott.ssa Anna Travia;

ACCOGLIERE le conclusioni formulate nel ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. introduttivo che qui si intendono per ripetute e trascritte;

CONDANNARE le resistenti amministrazioni, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si produce: atti e documenti prodotti nel giudizio di primo grado - da 1 a 39 - e precisamente: 1) decreto di depennamento del 29/04/2020; 2) contratto a.s. 2018/2019; 3) decreto di convalida; 4) contratto a.s. 2019/2020; 5) decreto di risoluzione del contratto; 6) reclamo in autotutela; 7) sollecito al reclamo; 8) rigetto al reclamo; 9) Nota USR Veneto; 10) copia conforme del registro di qualifica; 11) certificazione di qualifica; 12) Ordinanza di accoglimento Trib. Venezia n. 5819/19; 13) documentazione acquisita al reclamo; 14) ordinanza reclamo n. 525/2020; 15) ordinanza di accoglimento del Trib. di Viterbo n. 3811/2020; 16) D.M. n. 640 del 30 agosto 2017; 17) nota dell'USR Campania n. 5499 del 05/06/2019; 18) decreto di trasferimento atti dal Voltaire all'Istituto G. Ferraris; 19) nota dell'USR Campania – AT Napoli n. 4070 del 15/05/2019; 20) Circolare Ministeriale 266 del 06/09/1991; 21) O.M. del 23/02/09; 22) C2 storico; 23) ordinanza resa dal Tribunale di Milano sul ricorso RG 1917/2019; 24) dichiarazione dei redditi; 25) certificazione residenza; 26) nota A.T. Vicenza; 27) diffida A.T. Belluno; 28) convocazioni a.s. 2020/2021; 29) CCNL; 30) provvedimento di rigetto n. 511/2020; 31) pec di notifica del provvedimento; 32) ricorso ex art. 700 c.p.c.; 33) verbale udienza congiunto al quale si allegavano:



34) Ordinanza delle Sezioni Unite n. 17123/2019; 35) sentenza del T.A.R. Roma n. 8733/2020; 36) Ordinanza Trib. Vicenza n. 2297/2020; 37) Ordinanza Tribunale di Viterbo n. 4608/2020; 38) contratto AT Iervolino; 39) cedolino Iervolino;

40) Ordinanza di Viterbo n. 4851 del 28/10/2020; 41) Ordinanza di Viterbo n. 4855 del 28/10/2020;

Con riserva di formulare ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di produrre ulteriore documentazione probatoria in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002. - Si dichiara che il ricorrente, come da autocertificazione agli atti, ai fini della presente procedura ed ai sensi dell'art. 37 L. 111/2011 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 -, si trova nelle condizioni di esenzione di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo essendo titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ad €.34.481,46 ovvero inferiore a tre volte l'importo stabilito ai sensi dell'art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR n. 115/02, così come risulta da Autocertificazione del ricorrente che si produce agli atti. Altresì, si dichiara, ai sensi del T.U. 115/2002 e successive modifiche e/o integrazioni, che il valore della presente causa è di valore indeterminabile ma sussistono le condizioni di esenzione di pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo per i motivi innanzi specificati.

Napoli 10/11/2020

Avv. Rosa Auricchio

SEGUE PROCURA

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore del Sig. Iervolino Nicola, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

PREMESSO

- che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione del punteggio con il quale è inserito nelle graduatorie d'istituto delle 30 scuole indicate in domanda per il personale A.T.A. –profilo collaboratore scolastico – per la provincia di Belluno, per il triennio 2017/2020, prorogato al 2021;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, alcuni Tribunali nazionali hanno ritenuto necessaria la notifica del ricorso e del decreto a tutti i candidati potenzialmente controinteressati,



ossia a tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto delle scuole scelte dal ricorrente e che concorrerebbero con lo stesso alla stipula di un contratto a tempo determinato negli aa.ss. 2017/2021;

- che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei modi ordinari sarebbe estremamente gravosa per il ricorrente in ragione dell'elevatissimo numero dei controinteressati;
- che il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notificazione con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- che copiosa e costante giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa ha riconosciuto la validità e l'opportunità della notificazione per pubblici proclami eseguita mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso introduttivo del giudizio sul sito internet del M.I.U.R. – sez. “atti di notifica”.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato, come sopra,

FA ISTANZA

Affinché **valutata l'opportunità e la necessità**, la S.V. Ill.ma. autorizzi la notificazione, ex art.151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e precisamente per pubblici proclami mediante pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del M.I.U.R. – sezione atti di notifica al fine di rendere conoscibile la pendenza dello stesso a tutti i candidati inseriti nella graduatoria d'istituto di III Fascia per il personale A.T.A. - Ambito Territoriale Provinciale di Belluno - relativamente al profilo di collaboratore scolastico.

Avv. Rosa Auricchio

ISTANZA PER LA TRATTAZIONE DELL'UDIENZA DA REMOTO

Il sottoscritto Avv. Rosa Auricchio, quale procuratore del Sig. Iervolino Nicola,

STANTE

- la proroga dell'emergenza sanitaria e preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze con modalità diverse al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia;
- considerato che la fattispecie oggetto del presente ricorso attiene a questioni documentali e che altri Tribunali hanno accolto identiche istanze;
- preso atto dell'aggravarsi a livello nazionale della pandemia;

il sottoscritto procuratore

CHIEDE

all'On.le Tribunale adito, di valutare l'opportunità di disporre la trattazione dell'udienza con modalità da remoto.

Avv. Rosa Auricchio

